

COMUNE DI CAPANNORI REP. N. 16.344

(PROVINCIA DI LUCCA)

APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA ALDO MORO ED AMPLIAMENTO DELLA SEDE COMUNALE. CIG. N. 7440053DF3. CUP G57H17000730004.

L'anno 2018 (duemiladiciotto) e questo giorno 18 (diciotto) del mese di settembre, nella Sede Municipale di Capannori ubicata in Capannori (Lu), capoluogo, Piazza Aldo Moro, 1,

SCRITTURA PRIVATA

da valersi ad ogni effetto di legge fra i Signori:

1) Arch. Stefano Modena nato a Lucca il 12 dicembre 1957, nella sua qualità di Dirigente del Settore Servizi alla Città del Comune di Capannori (codice fiscale partita I.V.A. n. 00170780464) e domiciliato per la qualifica presso la Sede Comunale ubicata in Capannori (Lu), capoluogo, Piazza Aldo Moro, 1, il quale dichiara di intervenire alla stipula della presente scrittura privata non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta e ciò in forza dell'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dell'articolo 8, comma 2°, lettera c) del Regolamento sull'Ordinamento Generale dei Servizi e degli Uffici approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 288 del 30 dicembre 2010, esecutiva e sue successive modifiche ed integrazioni e del Decreto Sindacale di nomina n. 05 del 01 marzo 2018 ed il medesimo firma la presente scrittura privata mediante firma digitale rilasciata da ArubaPEC S.p.A., la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verifica collocato all'indirizzo <http://vol.ca.notariato.it/>, ove risulta la

validità dal 07 marzo 2017 al 07 marzo 2023 – numero di serie 70f4c675aefab97c25357fb9dc29e902 - e che il certificato non risulta revocato alla data odierna.

Il medesimo dichiara inoltre l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge n. 241/90 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013;
(di seguito Amministrazione appaltante).

2) Geom. Marchi Luca nato a Pescia (Pt) il 03 agosto 1966 il quale dichiara di intervenire alla stipula della presente scrittura privata non in proprio ma unicamente nella sua qualità di Istitore dell'Impresa Costruire s.r.l. (codice fiscale e partita I.V.A. n. 01904540463), con sede in Montecarlo (Lu), capoluogo, Via San Giuseppe, 76 e il medesimo firma la presente scrittura privata con firma digitale rilasciata da ArubaPEC S.p.A., la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verifica collocato all'indirizzo <http://vol.ca.notariato.it/>, ove risulta la validità dal 21 marzo 2017 al 20 marzo 2020 - numero di serie 18888d21e21bd777ca8f08f5a6f7c935 - e che il certificato non risulta revocato alla data odierna;
(di seguito Impresa appaltatrice).

Le parti contraenti si danno inoltre reciprocamente atto che la presente scrittura privata viene stipulata conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 82 del 07 marzo 2005 e dall'articolo 32, comma 14° del Codice dei Contratti Pubblici approvato con il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e sue successive modifiche ed integrazioni.

PREMESSO

CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 22 agosto 2017, esecutiva, veniva approvato il progetto definitivo per la realizzazione dei lavori di sistemazione di parte della Piazza Aldo Moro e della pensilina posta sul fronte ovest della Sede Comunale (I° lotto/A) per un importo complessivo dei lavori di € 1.327.277,20 (euro unmilionetrecentoventisettemiladuecentosettantasette e centesimi venti), I.V.A. esclusa, di cui € 1.291.227,40 (euro unmilioneduecentonovantunmiladuecentoventisette e centesimi quaranta), I.V.A. esclusa, quale importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta ed € 36.049,80 (euro trentaseimilaquarantanove e centesimi ottanta), I.V.A. esclusa, quale importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 248 del 09 novembre 2017, esecutiva, veniva approvato il progetto definitivo per i lavori di ampliamento della Sede Comunale (I° lotto/B) per un importo complessivo dei lavori di € 416.000,00 (euro quattrocentosedicimila e centesimi zero), I.V.A. esclusa, di cui € 405.188,81 (euro quattrocentocinquemilacentoottantotto e centesimi ottantuno), I.V.A. esclusa, quale importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta ed € 10.811,19 (euro diecimilaottocentoundici e centesimi diciannove), I.V.A. esclusa, quale importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

CHE con comunicazione protocollo n. 77128 del 09 novembre 2017 è stato richiesto ai progettisti di predisporre il progetto esecutivo per l'insieme delle opere comprese nei due progetti definitivi approvati come sopra meglio descritto, nonché di limitare l'area di intervento alla Piazza vera e propria, escludendo così la zona ad ovest della viabilità comunale che sarà oggetto di una nuova successiva progettazione urbanistica;

CHE il progetto esecutivo in questione redatto dai progettisti è pervenuto all'Amministrazione appaltante in data 22 gennaio 2018, protocollo n. 5482;

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 531 dell'11 aprile 2018 del Settore Servizi alla Città veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione della Piazza Aldo Moro ed ampliamento della Sede Comunale per un importo a base d'asta di € 1.706.723,48 (euro unmilionesettecentoseimilasettecentoventitre e centesimi quarantotto), I.V.A. esclusa, oltre a € 32.256,47 (euro trentaduemiladuecentocinquantesi e centesimi quarantasette), I.V.A. esclusa, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e così per un ammontare complessivo dei lavori di € 1.738.979,95 (euro unmilionesettecentotrentottomilanovecentosettantanove e centesimi novantacinque), I.V.A. esclusa;

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 537 dell'11 aprile 2018 del Settore Servizi alla Città, veniva stabilito di procedere all'affidamento dei lavori di cui trattasi mediante gara a procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 2° del suddetto Decreto Legislativo e sue successive modifiche ed integrazioni e che la modalità di gara sarebbe avvenuta secondo procedure interamente telematica per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START);

CHE in data 17 e 22 maggio 2018 e 27 giugno 2018 si è svolta la gara a procedura aperta per l'aggiudicazione dei lavori sopra citati e come risulta dal verbale conclusivo di gara del 27 giugno 2018, è stata proposta l'aggiudicazione dell'appalto all'Impresa appaltatrice, la quale ha offerto di

eseguire i lavori di cui trattasi con un ribasso del 13,66 % (euro tredici e centesimi sessantasei) sull'elenco prezzi unitari e così pertanto per un importo netto pari ad € 1.473.585,05 (euro un milione quattrocento settantemilacinquecentottantacinque e centesimi cinque), I.V.A. esclusa, cifra alla quale deve essere aggiunta la somma di € 32.256,47 (euro trentaduemiladuecentocinquantasei e centesimi quarantasette), I.V.A. esclusa, quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e così per un complessivo importo contrattuale di € 1.505.841,52 (euro un milione cinquecentocinquemilaottocentoquarantuno e centesimi cinquantadue), I.V.A. esclusa, il tutto come risulta dall'offerta economica presentata in sede di gara dall'Impresa appaltatrice e che in copia, unitamente all'offerta tecnica anch'essa presentata in sede di gara dall'Impresa appaltatrice, vengono debitamente firmate digitalmente dai contraenti e conservate nel fascicolo e, sebbene materialmente non allegate alla presente scrittura privata, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, come meglio specificato al successivo articolo 14 della presente scrittura privata;

CHE l'Amministrazione appaltante specifica e l'Impresa appaltatrice ne prende atto, come peraltro riportato nel verbale terza seduta pubblica della Commissione Giudicatrice del 27 giugno 2018, che le variazioni proposte nell'offerta tecnica dall'Impresa appaltatrice medesima in sede di gara e relative alla pavimentazione della Piazza non possono essere accettate in quanto non previste nel bando di gara;

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 941 del 06 luglio 2018 del Settore Servizi alla Città si provvedeva all'aggiudicazione ed all'affidamento dei lavori di cui trattasi all'Impresa appaltatrice;

CHE sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica ed economica e finanziaria dell'Impresa appaltatrice;

CHE in attuazione dell'articolo 2 della legge 22 novembre 2002 n. 266, l'INAIL, l'INPS e la Cassa Edile, con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) emesso in data 20 giugno 2018 e con scadenza validità il 18 ottobre 2018, protocollo documento INPS n. 11111918, hanno dichiarato la regolarità contributiva dell'Impresa Costruire appaltatrice;

CHE al finanziamento dei lavori si provvede con mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti e con contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ed iscritti al Capitolo 21050 del Bilancio 2018.

Quanto sopra premesso fra i su indicati componenti, di comune accordo si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1

(Premesse)

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata.

Articolo 2

(Generalità, oggetto dell'appalto ed esecuzione dei lavori)

L'Amministrazione appaltante, come sopra costituita e generalizzata per mezzo del proprio legale rappresentante, conferisce all'Impresa appaltatrice, come sopra costituita e generalizzata che accetta, per mezzo del proprio legale rappresentante, l'appalto dei lavori di realizzazione della Piazza Aldo Moro e ampliamento della Sede Comunale.

L'Impresa appaltatrice si impegna formalmente ad eseguire tutte le opere oggetto dell'appalto stesso, in conformità agli allegati alla presente scrittura

privata ed elencati al successivo articolo 14.

L'Impresa appaltatrice indica quale proprio Direttore Tecnico di Cantiere

l'Arch. Pieroni Raffaele

L'Impresa appaltatrice dichiara di accettare le condizioni contenute nella presente scrittura privata e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.

L'Impresa appaltatrice dichiara inoltre di aver preso visione dell'area di lavoro e dei disegni di progetto e di essere perfettamente edotta di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione dell'appalto.

L'Impresa appaltatrice non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente contratto) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nella scrittura privata.

Le parti si impegnano all'osservanza delle Leggi, Decreti, Regolamenti e Circolari emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori, delle Leggi, Decreti, Regolamenti e Circolari emanati e vigenti nella Regione e dei Decreti, Regolamenti e Circolari emanati e vigenti nella Provincia e nel Comune ove si esegue l'appalto, delle norme tecniche e decreti di applicazione, delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi, di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dalla presente scrittura privata nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate, dell'elenco prezzi

unitari, e dei disegni di progetto contenuti in questa scrittura privata.

Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nella presente scrittura privata; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell'opera già definite nei disegni contrattuali ma che non apportino modifiche sostanziali dell'opera.

Tutte le opere saranno eseguite a perfetta regola d'arte, saranno finite in ogni parte e dovranno risultare atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale l'Impresa appaltatrice dichiara di essere a perfetta conoscenza.

L'Amministrazione appaltante riserva comunque l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto della consegna dei lavori sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Impresa appaltatrice possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti nel presente contratto nei limiti di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.

L'Impresa appaltatrice si impegna al mantenimento della più assoluta riservatezza per quanto concerne l'uso di tutti gli elaborati ed i disegni relativi all'esecuzione dei lavori, nonché per tutti i dati, notizie ed informazioni di cui dovesse venire in possesso nel corso dei lavori.

L'Impresa appaltatrice garantisce altresì in ogni tempo l'Amministrazione appaltante contro ogni e qualsiasi pretesa da parte dei titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica od altro, concernenti

le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti ed i mezzi tutti utilizzati nell'esecuzione del lavoro.

Articolo 3

(Corrispettivo dell'appalto)

Il corrispettivo dell'appalto, tenuto conto dell'offerta sull'importo a base d'asta, è pari ad un importo complessivo di € 1.505.841,52 (euro unmilione cinquecentocinquemilaottocentoquarantuno e centesimi cinquantadue), I.V.A. esclusa, di cui € 1.473.585,05 (euro unmilione quattrocentosettantatremilacinquecentottantacinque e centesimi cinque), I.V.A. esclusa, quale importo dei lavori al netto del ribasso d'asta ed € 32.256,47 (euro trentaduemiladuecentocinquantasei e centesimi quarantasette), I.V.A. esclusa, quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Tale somma viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il Direttore dei Lavori o il collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno riportate nel progetto originale.

Articolo 4

(Tempo utile per la ultimazione dei lavori)

Il tempo utile per dare ultimati i lavori in appalto è fissato in giorni 195 (centonovantacinque) naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna definitiva, così come dichiarato nell'offerta tecnica presentata in sede di gara dall'Impresa appaltatrice è già allegata alla presente scrittura privata come meglio descritto nelle premesse.

L'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata per iscritto dall'Impresa

appaltatrice e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dall'Impresa appaltatrice medesima e dal Direttore dei Lavori.

Articolo 5

(Cause di sospensioni dei lavori)

In applicazione dell'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, i lavori potranno essere sospesi parzialmente o totalmente nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi.

Articolo 6

(Penale per ritardata ultimazione dei lavori - Premio di accelerazione)

In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell'articolo 18, comma 1° e seguenti del Capitolato Speciale di Appalto, sarà applicata una penale nella misura dello 0,5 (zero virgola cinque per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo accumulato e comunque complessivamente non superiore al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale e da determinarsi in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

La riscossione della penale sarà effettuata mediante ritenuta sull'ultimo certificato di pagamento o nello stato finale dei lavori e qualora non fossero sufficienti tali disponibilità, si dovrà rivalere sulla garanzia definitiva.

Come stabilito dall'articolo 18, comma 8° del Capitolato Speciale d'Appalto, l'Amministrazione appaltante, considerata la particolare importanza della rapida conclusione dei lavori, riconosce all'Impresa appaltatrice il premio di accelerazione ai sensi dell'ex articolo 145, comma 9° del Decreto del

Presidente della Repubblica n. 207/2010, nella misura dell'1,00% (uno per cento) dell'importo contrattuale, ogni 04 (quattro) settimane di anticipo nella consegna dei lavori completati rispetto al termine contrattuale stabilito per l'ultimazione delle opere.

Il premio sarà altresì riconosciuto, in misura proporzionale a quanto sopra stabilito, per la consegna anticipata di una o più settimane rispetto al termine contrattuale stabilito.

L'importo del premio di accelerazione sarà quantificato ed erogato in sede di emissione del Certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori.

Articolo 7

(garanzia definitiva e coperture assicurative)

7.1. Garanzia per mancato od inesatto adempimento

L'impresa appaltatrice, ai sensi dell'articolo 103, comma 1° del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, ha costituito una garanzia definitiva, ridotta del 50% (cinquanta per cento) in quanto in possesso della certificazione del Sistema di Qualità conforme alle norme europee, ai sensi dell'articolo 93, comma 7° del suddetto Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni e quindi pari al 6,83% (sei e centesimi ottantatre per cento) dell'importo contrattuale, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dalla scrittura privata, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, mediante polizza fideiussoria per la garanzia definitiva contratta in data 23 luglio 2018 con la Compagnia di Assicurazioni Elba Assicurazioni S.p.A., Agenzia di CAAR - Genova - e portante il n. 1291153 per l'importo di € 102.848,97 (euro centoduemilaottocentoquarantotto e

centesimi novantasette), polizza fideiussoria che, debitamente firmata digitalmente dai contraenti, viene conservata nel fascicolo e, sebbene materialmente non allegata alla presente scrittura, ne forma parte integrante e sostanziale, come meglio specificato al successivo articolo 14.

La garanzia definitiva, come stabilito dall'articolo 103, comma 5° del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito.

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'Amministrazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto garante, da parte dell'Impresa appaltatrice o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

Il mancato svincolo nei 15 (quindici) giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'Impresa appaltatrice per la quale la garanzia è prestata.

Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal Decreto Ministeriale vigente.

7.2. Polizza assicurativa per responsabilità civile

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7° del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, l'Impresa appaltatrice ha stipulato in data 31 agosto 2018 con la Compagnia di Assicurazioni Elba

Assicurazioni S.p.A., Agenzia CAAR - Genova, una polizza assicurativa portante il n. 1306269 che, debitamente firmata digitalmente dai contraenti viene conservata nel fascicolo e, sebbene materialmente non allegata alla presente scrittura privata, ne forma parte integrante e sostanziale, come meglio specificato al successivo articolo 14.

La suddetta polizza tiene indenne l'Amministrazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o causa di forza maggiore, con i seguenti massimali :

a) danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere oggetto di lavori € 1.656.425,67 (euro unmilionesecentocinquantaseimilaquattrocentoventicinque e centesimi sessantasette);

b) danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere preesistenti € 800.000,00 (euro ottocentomila e centesimi zero);

c) garanzia di Responsabilità Civile per danni a Terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo con un massimale di € 1.000.000,00 (euro unmilione e centesimi zero).

La copertura dovrà decorrere dalla data di consegna e cessare con la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal Decreto Ministeriale vigente.

Articolo 8

(Pagamenti in acconto)

Per l'esecuzione dei lavori l'Impresa appaltatrice, ai sensi dell'articolo 35, comma 18° del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, può richiedere la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione.

L'Impresa appaltatrice avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di € 200.000,00 (euro duecentomila e centesimi zero); contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d'avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d'asta.

I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d'appalto è fissato, in giorni 30 (trenta) a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni 60 (sessanta) a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.

La liquidazione della rata ha carattere provvisorio e può, quindi, essere rettificata o corretta qualora la Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, ne verificchi, sulla base di motivate ragioni, la necessità.

In ogni caso, il ritardo del pagamento degli acconti non dà diritto all'Impresa appaltatrice di sospendere o rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento

della scrittura privata.

Articolo 9

(Pagamento della rata di saldo e conto finale)

Il conto finale dei lavori è regolato da quanto disposto dall'articolo 28 del capitolato speciale d'Appalto.

Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria prevista dall'articolo 7 della presente scrittura privata, è fissato in giorni 30 (trenta) dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell'Impresa appaltatrice, degli obblighi contributivi e assicurativi.

Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal Decreto Ministeriale vigente.

Il pagamento della rata di saldo, non costituirà comunque presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2° del Codice Civile.

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può quindi essere rettificata o corretta qualora la Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

Articolo 10

(Modalità di pagamento)

Gli avvisi di avvenuta emissione degli ordinativi di pagamento saranno inviati al seguente recapito mail: amministrazione@costruiremontecarlo.it e/o al seguente recapito postale: Impresa Costruire s.r.l. - Via San Giuseppe, 76 – 55015 Montecarlo (Lu).

I mandati di pagamento saranno emessi sulla Tesoreria del Comune di Capannori ed il loro pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario presso l'Istituto di Credito Credito Valdinievole, Agenzia di Altopascio (Lu), codice IBAN n. IT94W080037008000000042329, che l'Impresa appaltatrice ha dichiarato dedicato ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 con propria nota del 20 luglio 2018, protocollo n. 51042 del 26 luglio 2018, conservata in atti.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula della presente scrittura privata, il relativo atto dovrà indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

Articolo 11

(Divieti)

La presente scrittura privata non può essere ceduta, a pena di nullità.

La violazione della disposizione comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione e la nullità della scrittura privata medesima.

È vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dall'Amministrazione appaltante.

Articolo 12

(Pagamento delle maggiori imposte)

Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con la presente scrittura privata e/o da eventuali atti aggiuntivi, è obbligo dell'Impresa appaltatrice di provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza.

Se al contrario al termine dei lavori il valore della scrittura privata risultasse

minore di quello originariamente previsto, l'Amministrazione appaltante rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate.

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della garanzia da parte dell'Amministrazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte.

Articolo 13

(Discordanze negli atti di scrittura privata)

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Impresa appaltatrice ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'Amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore.

In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti della scrittura privata, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Impresa appaltatrice rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: scrittura privata, Capitolato Speciale d'Appalto, elenco prezzi, disegni e Capitolato Generale d'Appalto.

Articolo 14

(Documenti che fanno parte del contratto)

I sotto elencati documenti ed elaborati tecnici e grafici, debitamente firmati digitalmente dai contraenti, vengono conservati nel fascicolo e, sebbene materialmente non allegati al presente contratto, ne formano parte integrante e sostanziale:

- l'offerta economica;
- l'offerta tecnica, specificando, come meglio riportato nelle premesse, che le variazioni proposte in sede di gara relativamente alla pavimentazione della Piazza, non possono essere accettate in quanto non previste nel bando di gara;
- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- il computo metrico estimativo;
- l'elenco prezzo unitari;
- il Capitolato Generale di Appalto dei Lavori pubblici approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000 n. 145;
- tutti gli elaborati grafici, compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti e le relazioni tecniche;
- cronoprogramma dei lavori con indicato le scadenze differenziate della varie lavorazioni, nonché le produzioni di cantiere;
- i piani di sicurezza previsti ed i suoi allegati;
- le polizze costituite a garanzia dei lavori di cui all'articolo 7 della presente scrittura privata.

Articolo 15

(Subappalto)

Per quanto concerne il sub appalto, viene integralmente applicato quanto previsto dall'articolo 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e sue

successive modifiche ed integrazioni.

L'Impresa appaltatrice, in sede di gara, ha dichiarato che intende procedere a subappaltare nel limite del 30% parte delle lavorazioni nelle categorie OG3 e OG1.

Articolo 16

(Obblighi dell'Impresa appaltatrice nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)

L'Impresa appaltatrice dichiara, ai sensi dell'articolo 90, comma 8° del Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n. 81 e sue successive modificazioni ed integrazioni, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle Leggi e dai contratti.

L'Impresa appaltatrice è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 18, comma 7° della Legge 19 marzo 1990 n. 55 e sue successive modifiche ed integrazioni e dal Decreto Legislativo Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n. 81 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Inoltre, nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto della presente scrittura privata, l'Impresa appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai delle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori

stessi.

Si applicano inoltre le specifiche disposizioni previste in materia dalla legislazione regionale.

Articolo 17

(Risoluzione e recesso)

Per la risoluzione ed il recesso della presente scrittura privata da parte dell'Amministrazione appaltante, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108, 109 e 110 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni nonché quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalle altre disposizioni di Legge.

In caso di fallimento dell'Impresa appaltatrice o di risoluzione della scrittura privata per grave inadempimento della medesima, l'Amministrazione appaltante potrà avvalersi delle procedure previste dall'articolo 110 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 18

(Modalità di risoluzione della controversie)

Le eccezioni e le riserve dell'Impresa appaltatrice, la risoluzione delle contestazioni fra il Direttore dei Lavori e la medesima Impresa e la definizione delle controversie fra l'Amministrazione appaltante e l' Impresa appaltatrice, sia durante l'esecuzione e sia al termine della scrittura privata, sono regolate come previsto dall'articolo 50 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 19

(Domicilio dell'Impresa appaltatrice)

A tutti gli effetti della presente scrittura privata, l'Impresa appaltatrice elegge speciale domicilio presso il Palazzo Comunale.

Articolo 20

(Spese contrattuali e registrazione)

Tutte le spese contrattuali, inerenti e conseguenti alla presente scrittura privata, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico dell'Impresa appaltatrice, senza diritto di rivalsa che dichiara di accettarle.

Della presente scrittura privata, ai sensi dell'articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).

Articolo 21

(Norma per la prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190 del 06 novembre 2012)

Ai sensi dell'articolo 53, comma 16° ter del Decreto Legislativo n. 165/2011, come modificato dalla Legge n. 190/2012, l'Impresa appaltatrice, sottoscrivendo la presente scrittura privata, attesta di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione appaltante durante il triennio successivo alla cessazione del loro relativo rapporto.

Articolo 22

(Obblighi derivanti dal Codice di Comportamento del Dipendente Pubblico ai sensi dell'articolo 2, comma 3° del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013)

L'Impresa appaltatrice, con la firma della presente scrittura privata, si obbliga al rispetto delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica

n. 62 del 16 aprile 2013, per quanto compatibili.

La violazione degli obblighi derivanti dal sopra citato Decreto costituisce causa di risoluzione della scrittura privata.

L'Impresa appaltatrice si obbliga altresì al rispetto del Codice di Comportamento del personale dell'Amministrazione appaltante, per quanto compatibile.

Articolo 23

(Garanzia di protezione e riservatezza dei dati personali)

L'Amministrazione appaltante dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente alla presente scrittura privata, potrà trattare i dati personali dell'Impresa appaltatrice sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di Legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

In qualsiasi momento potranno essere esercitati i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento UE n. 679/2016.

Il titolare del trattamento è l'Amministrazione appaltante.

Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, l'Impresa appaltatrice potrà visitare il sito www.comune.capannori.lu.it – sezione “Tutela dei dati personali”.

Articolo 24

(Norme finali)

Per quanto non espressamente indicato nella presente scrittura privata si farà riferimento al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, al Capitolato Generale di Appalto approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2001 n. 145, al Capitolato Speciale di Appalto, nonché a tutte le altre disposizioni di Legge, Regolamenti e disposizioni attualmente vigenti in materia di Lavori Pubblici. E' vincolante inoltre la Legge Regione Toscana 13 luglio 2007 n. 38 e sue successive modifiche ed integrazioni che prevede, peraltro, all'articolo 24, comma 1°, l'obbligo dell'Impresa appaltatrice di informare immediatamente l'Amministrazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso della scrittura privata con finalità di condizionare la regolare e corretta esecuzione.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale, ai sensi del Decreto Legislativo 07 marzo 2005 n. 82 e dell'articolo 32, comma 14° del Codice dei Contratti Pubblici approvato con il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e sue successive modifiche ed integrazioni, mentre gli allegati, di cui i contraenti dichiarano di aver già preso conoscenza, vengono anch'essi sottoscritti con firma digitale, formando parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata, anche se ad esso materialmente non allegati e sono conservati in atti d'ufficio.

IL DIRIGENTE

L'INSTITORE

DEL SETTORE SERVIZI

DELL'IMPRESA

ALLA CITTA' DEL COMUNE

COSTRUIRE

DI CAPANNORI

S.R.L.

(Arch. Stefano Modena)

(Geom. Luca Marchi)

firmato digitalmente

firmato digitalmente